

IN BREVE n. 017-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDENNITA' e CONTRIBUZIONE PER CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO

Il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 17/2011 precisa che l'indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, va erogata dall'Inps anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all'Inpdap. Anche la relativa contribuzione figurativa va riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all'Inps, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all'Inpdap ai soli fini del contributi pensionistici.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 17 del 5 aprile 2011
(documento 105)**

AL MEDICO LA VERIFICA DELLE ESENZIONI

In base ad un decreto del Ministro dell'Economia e della Finanze del 2009 del primo aprile 2011, i medici che prescrivono prestazioni specialistiche su ricetta del Servizio sanitario nazionale dovranno indicare, su richiesta del paziente, il codice di esenzione per reddito, dopo aver consultato uno specifico elenco fornito dal sistema Tessera Sanitaria-Agenzia delle Entrate che riporta la condizione di esenzione dell'assistito.

RESPONSABILITA' MEDICA: ERRORE TERAPEUTICO e ERRORE VALUTATIVO

da DoctorNews 8 aprile 2011 - avv. Ennio Grassini

Corte di cassazione penale - Il rischio terapeutico viene distinto in **errore terapeutico di carattere esecutivo** (per es. chirurgico) ed **errore di carattere valutativo** (errore diagnostico di individuazione della sintomatologia, ovvero erronea sottovalutazione dell'effetto di interazione tra farmaci o interventi comunque invasivi). In particolare, si è sottolineato che la rilevanza penale dell'errore valutativo deve ritenersi subordinata alla condizione che esso sia manifestazione di un evidente atteggiamento soggettivo del medico di superficialità, di avventatezza, imperizia nei confronti delle necessità terapeutiche del paziente.

IL CALENDARIO DELLA CEDOLARE e I PAGAMENTI

Per il 2011, il nuovo regime si applica ai contratti in corso, anche se scaduti o volontariamente risolti prima del 7 aprile.

Le aliquote della cedolare sono due, 21 per cento, o in alternativa, il 19 per cento. L'applicazione della prima, o della seconda, è condizionata dalla tipologia del contratto d'affitto sottoscritto tra le parti:

- 21% per i contratti a canone libero;
- 19% per i contratti a canone concordato (per i Comuni ad alta densità abitativa).

Al regime della cedolare possono aderire soltanto le persone fisiche, proprietarie dell'immobile o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate.

L'imposta sostitutiva si applica anche alla pertinenza, o più pertinenze, dell'immobile locato, a condizione che sia affittata congiuntamente a esso.

Scadenza	Quando optare	Varie ed eventuali
Contratti scaduti o risolti, già registrati. Contratti prorogati e con imposta di registro già pagata	Con la dichiarazione del 2012 (relativa ai redditi del 2011)	Nessun rimborso per le imposte di registro e di bollo già versate. Il locatore deve versare l'acconto, se dovuto.
Contratti registrati a partire da oggi o prorogati e con versamento dell'imposta di registro non scaduta	Con la registrazione del contratto	Per i contratti prorogati l'opzione va fatta con il modello 69
Contratti per cui la registrazione scade tra oggi e il 6 giugno	Entro il 6 giugno	
Contratti risolti a partire da oggi o per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione	Entro il termine di versamento dell'imposta di registro relativa alla risoluzione	

Acconti per il 2011				
Decorrenza	Acconto		Rate	Scadenza
Contratti in corso	85%	Se inferiore a 257,52 euro	Unica rata	30 novembre 2011
		Se pari o superiore a 257,52 euro	Due rate: 40% e 60%	Prima rata: 16 giugno 2011 (o 18 luglio con maggiorazione dello 0,40%) Seconda rata: 30 novembre 2011
Contratti in corso al 31 maggio 2011 o scaduti/risolti volontariamente entro il 31 maggio 2011	85%		Due rate: 40% e 60%	Prima rata: 16 giugno 2011 (o 18 luglio con maggiorazione dello 0,40%) Seconda rata: 30 novembre 2011
Contratti successivi al 31 maggio 2011	85%		Unica rata	30 novembre 2011
Contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011	Non dovuto			
Acconti dal 2012				
Decorrenza	Acconto		Rate	Scadenza
Tutti	95%	Se inferiore a 257,52 euro	Unica rata	30 novembre di ciascun anno
		Se pari o superiore a 257,52 euro	Due rate: 40% e 60%	Prima rata: 16 giugno (o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%) Seconda rata: 30 novembre.

DALLA CASSAZIONE

Comporto e ambienti di lavoro insalubri

E' illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto se la malattia del lavoratore è dovuta ad ambiente di lavoro insalubre.

Corte di Cassazione - sentenza n. 7946 del 7 aprile 2011

Cambio abiti fuori dell'orario di lavoro

E' valida la clausola contrattuale (le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o del reparto e sono considerate ore di lavoro solo quelle di effettiva prestazione) che esclude il pagamento del tempo per il cambio abiti.

Corte di Cassazione - sentenza n. 8063 dell' 8 aprile 2011

Accanimento terapeutico

L'accanimento terapeutico su un malato terminale è penalmente perseguibile e, inoltre, va anche contro lo stesso codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento terapeutico.

Corte di Cassazione sez.IV pen. - sentenza n. 13746 del 7 aprile 2011

Circolari non vincolanti l'Amministrazione finanziaria

Le circolari ministeriali in materia tributaria con costituiscono fonti di diritto e obblighi per cui se il contribuente si è conformato a una interpretazione fornita dall'Amministrazione ritenuta erronea viene scuso solo dalla irrogazione delle sanzioni in base al principio dell'affidamento.

Corte di Cassazione - sentenza n. 6056/2011

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Primo volo umano nello spazio


Data di emissione il 12 aprile 2011

SPESOMETRO - RINVIATO AL 1 LUGLIO

Dal 1 maggio doveva scattare l'obbligo per i commercianti al dettaglio di segnalare le operazioni rilevanti (oltre i 3.600 euro Iva inclusa) con i privati.

L'ufficio delle entrate ha rimandato il debutto al 1 luglio.

LA QUOTA "A" DEL FONDO GENERALE ENPAM OPPORTUNITA' PREVIDENZIALE ? Marco Perelli Ercolini in Corriere Medico



Con la legge 335/95 il 31 dicembre 1995 fa da spartiacque tra pensioni retributive e pensioni

contributive con un sistema di transizione in pro rata: i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data e per i periodi dopo il 1 gennaio 1996 della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Dunque per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza obbligatoria (Ago e forme

esonerative e sostitutive) che alla data del 31 *tà contributiva*- di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

In particolare, la locuzione “*anzianità contributiva*” deve essere intesa come riferita a ogni contribuzione esistente presso qualsiasi gestione previdenziale; infatti non viene precisato che l’anzianità debba essere maturata nell’ambito di una sola di esse. Debbono pertanto essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa compresi i periodi lavoro all’estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare di leva.

Ai fini della applicazione il lavoratore dovrà far pervenire al proprio ente previdenziale tramite l’amministrazione o ente datore di lavoro una dichiarazione attestante l’eventuale esistenza di questi periodi e del loro arco temporale.

Ovviamente questi periodi incideranno ai fini della determinazione della pensione, né ai fini

dicembre 1995 possono far valere un’*anziani* del diritto né della misura, salvo valorizzazione con riscatto o ricongiunzione.

E’ dunque logica una domanda: ai fini del computo dell’anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 possono valere anche i periodi di iscrizione previdenziale obbligatoria alle Casse privatizzate dei professionisti e, in particolare per i medici, all’Enpam?

Certamente la quota A va intesa come contribuzione previdenziale obbligatoria seppur non derivata da attività lavorativa e andrà posta attenzione a non modificare la sua natura in una forma di copertura assistenziale (long care term).

Questa possibilità sarebbe molto utile e interessante per molti medici che soprattutto agli inizi carriera hanno parcheggiato in lavori non in dipendenza prima dell’accesso stabile in ospedale, potendo vedersi così valorizzato col sistema retributivo anzichè misto il loro futuro previdenziale che ormai sta quasi alle soglie. In molti casi pochi mesi fanno scattare al retributivo!

ATTENZIONE:

L’ENPAM come le altre Casse dei liberi professionisti rientrerebbe nella fattispecie della ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA “SOSTITUTIVA” dell’AGO (Fondi Autonomi dei Professionisti)

I MEDICI DI MEDICINA GENERALE NON SONO LAVORATORI

SUBORDINATI da DoctorNews 13 aprile 2011 - avv. Ennio Grassini

Consiglio di stato - La natura libero-professionale dell’attività prestata dai medici di famiglia in esecuzione dei rapporti convenzionali osta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, non essendo per contro decisiva la eventuale ricorrenza di alcune situazioni, pur astrattamente riconducibili a prestazioni di lavoro subordinato. La presenza di alcuni tratti astrattamente tipici del rapporto di lavoro subordinato non è sufficiente a trasformare il rapporto convenzionale in rapporto di pubblico impiego, tanto più che nella parasubordinazione è implicita la presenza di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, come l’inserimento nella organizzazione dell’ente, l’osservanza di vincoli d’orario ed il pagamento periodico.

MUTUI PRIMA CASA RINEGOZIATI - DETRAIBILI INTERESSI DA CONTO ACCESSORIO

L’Agenzia delle entrate con risoluzione 43/E chiarisce che rientrano nella detrazione del 19 per

cento anche gli interessi prodotti sul conto accessorio dopo aver rinegoziato il mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare l'abitazione principale.

L'apertura del conto accessorio non comporta per il cliente un nuovo piano di ammortamento del mutuo originario e le rate continuano a essere addebitate con le vecchie scadenze e in base all'importo originario pattuito con la banca.

Gli istituti di credito, nel compilare l'attestazione del pagamento degli interessi sul mutuo, devono certificare l'importo sia di quelli che risultano dal contratto originario sia di quelli derivanti dal conto accessorio.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluz. n. 43/E del 12 aprile 2011
(documento 106)**

PATRIMONI DELLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATIZZATE

La previdenza non ha compiti sociali.

I patrimoni delle Casse previdenziali privatizzate sono spesso oggetto di invidia e fanno gola a molti....

Ma ricordiamoci che nelle casse ci sono i soldi dei lavoratori e dei pensionati per le pensioni in essere e future.

Si sente dire che per salvare le società italiane ritenute strategiche dal ministero dell'Economia dall'assalto dei gruppi stranieri potrebbe essere utile un loro intervento.....ma con quali garanzie?

Si sollecita a investire sull'housing sociale (i cui fondi andrebbero reperiti nella fiscalità), in altre parole acquistare immobili a cavallo tra case popolari e edilizia residenziale per consentire affitti e acquisti anche a famiglie con redditi modesti.

Inoltre vengono chiesti investimenti su titoli nostrani, poco rischiosi ma con rendite quasi a zero, per sostenere la nostra economia.

Si spinge a investimenti per la costruzione di centri polifunzionali tipo case della salute per implementare la medicina del territorio.

Ma ricordiamoci che questi capitali hanno la funzione di pagare le pensioni, in atto e future e non sono un salvadanaio destinato ad altri scopi....

Dovere delle Casse previdenziali e mettere fieno in cascina....far fruttare, senza correre rischi, i capitali raccolti mediante le dovute contribuzioni per assolvere alla corresponsione delle pensioni.

Le Casse previdenziali non possono, né debbono essere enti di beneficenza. Sono enti che hanno lo scopo raccogliendo i contributi dovuti a erogare le dovute prestazioni....non possono regalare nulla: ciò che regalano a qualcuno, viene tolto ad altri.

LAVORI USURANTI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, nella seduta del 13 aprile 2011, lo schema di Decreto Legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, attuativo della delega conferita dall'articolo 1 della legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) e dell'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il Decreto Legislativo è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

**IN ALLEGATO A PARTE - Bozza Decreto Legislativo sulle Attività usuranti
(documento 107)**

INDENNITA' DI MOBILITA' - DALL'INPS

All'attività di lavoro autonomo l'indennità di mobilità se il reddito prodotto non supera 1 4.800 euro annui (8mila in caso di co.co.co.).

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 67 del 14 aprile 2011 (documento 108)